



**COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 26

OGGETTO: Approvazione criteri per assegnazione alloggi ERP di riserva.

L'anno duemilatredici (2013) addì quattordici (14) del mese di giugno alle ore dodici e trenta (12.30) nella residenza comunale di Castelnuovo Scrivia si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori.

N. D'ORD.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTE
1	LUISE PIERANGELO Sindaco	SI	NO
2	TAGLIANI GIANNI ViceSindaco Assessore	SI	NO
3	GIRANI GIOVANNI Assessore	SI	NO
4	FERRARI PATRIZIA Assessore	NO	SI
5	LIBRE' LORENZO Assessore	SI	NO
	TOTALI	4	1

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi _____ giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiglieri

con l'intervento e l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Presidente il Sindaco, Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini**

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pierangelo Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69

N° del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico:

Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto al Protocollo Informatico, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.castelnuovoscivita.al.it per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Massimo Salvemini

Copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Informatico del sito istituzionale del Comune nelle forme di cui all'art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^a comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Addì

Il Segretario Comunale

**PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

*REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE
f.to Dott. Fabio Ravazzano*

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco il quale illustra la necessità di adottare criteri trasparenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica "di riserva";

Dato atto che tale esigenza segnalata dal responsabile del servizio competente, trova il suo fondamento in due presupposti:

a) un presupposto di fatto, dato dalla circostanza che all'ufficio competente giungono giornalmente domande di cittadini di richiesta di assegnazione di alloggi per emergenza abitativa;

b) un presupposto di diritto, segnalato dal segretario comunale, che si fonda sulla necessità, di rispettare un principio generale di trasparenza ed imparzialità nelle decisioni della P.A., principio statuito dall'art. 97 della Costituzione ed in ogni caso desumibile dall'art. 12 L. 241/90, disposizione sicuramente applicabile a casi come quello di specie;

Nell'art. 12 L. 241/90 il legislatore ha inteso recepire, limitatamente ai provvedimenti accrescitivi della sfera economica dei destinatari, il principio giurisprudenziale secondo cui la P.A., ove sia chiamata a scegliere tra più soluzioni in chiave comparativa, deve determinare i criteri della decisione (in questo senso si vedano T.A.R. Sicilia 15.9.1992 n 695);

Vista la legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 art. 10 che autorizza i comuni ad assegnare "su riserva", ossia fuori dal bando, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'art. 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2 comma 5. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.

Per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva ai sensi del comma 1 devono comunque sussistere i requisiti prescritti all'articolo 3.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia sociale divenuto inutilizzabile, i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.

La commissione di cui all'articolo 7, previa verifica dei comuni interessati accerta i requisiti.

In presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal Comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'art.3, purché nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine.

In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il Comune può utilizzare, ai sensi del comma 5, alloggi di edilizia sociale per la sistemazione di nuclei familiari che, a seguito della calamità stessa, non possono risiedere nell'abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all'aliquota massima prevista dal comma 1.

Il Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'art.2 comma 5, della legge Regione Piemonte n. 3/2010, ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12R, definisce le situazioni di emergenza abitativa indicando cinque distinte fattispecie, quelle dei nuclei che:

sono assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;

devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;

abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più occupanti;
si trovano nelle condizione di profughi o rifugiati;
risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra natura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

Dato atto che il provvedimento comunale di richiesta del parere per l'assegnazione dell'alloggio, previsto dall'articolo 10, comma 4, della l.r. 3/2010, deve contenere esplicita indicazione della situazione di emergenza abitativa in cui versa il nucleo, con riferimento a quelle indicate al comma 1.

Dato atto quindi che risulta opportuno, sulla base della normativa sopra riportata, e per una esigenza di trasparenza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, adottare criteri generali sulla base dei quali operare scelte imparziali nell'assegnazione degli alloggi di riserva;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi in forma palese

DELIBERA

di approvare i criteri generali per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di riserva, ex legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e regolamenti attuativi come risultanti dall'allegato a) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

darsi atto che il competente responsabile del servizio, in presenza di un alloggio da attribuire su riserva, provvede a rendere nota la disponibilità mediante un bando pubblico, da pubblicarsi sul sito web istituzionale e mediante appositi manifesti, per un periodo non inferiore a giorni 7, acquisendo le istanze dei richiedenti, cui vengono attribuiti i punteggi di cui all'allegato a) alla presente deliberazione, ai fini di stabilire la priorità in graduatoria ai fini della assegnazione su riserva;

in caso di parità di punteggio preverrà la maggiore tempestività nella presentazione della domanda.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione separata ed unanime ai sensi dell'art. 134 comma 4 d.lgs 267/2000

A) Requisiti:

Residenza nel Comune di Castelnuovo Scrivia da almeno tre anni dalla data della domanda;

B) Situazioni che danno diritto a punteggio

- 1) ISEE non superiore al 50% del limite stabilito dalla Regione Piemonte – punti 2;
- 2) presenza nel nucleo familiare di anziani ultrasessantacinquenni punti 3;
- 3) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con percentuale di invalidità non inferiore al 67% punti 3;
- 4) presenza nel nucleo familiare di un minore a carico punti 2; presenza nel nucleo familiare di 2 o più minori a carico punti 4;
- 5) nucleo familiare assistito economicamente dai Servizi Socio Assistenziali del Comune punti 2;
- 6) data di esecuzione di sfratto fissata entro 40 giorni dalla data di inserimento nella graduatoria punti 3
- 7) data di esecuzione dello sfratto fissata tra 41 giorni e 90 giorni dalla data di inserimento nella graduatoria punti 2;
- 8) situazione grave disagio sociale punti 3
- 9) Sentenza esecutiva di sfratto: punti 4
- 10) decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare punti 4
- 11) rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge: punti 4
- 12) Ordinanza di sgombero punti 3
- 13) emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra i coniugi: punti 2
- 14) emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato dalla competente Azienda Sanitaria Locale non idoneo all'abitazione in relazione alle condizioni di salute di uno o più occupanti: punti 3
- 15) emergenza abitativa di chi ha condizione di profugo o rifugiato punti 3
- 16) emergenza abitativa determinata dalla condizione di chi risulta ospite da almeno tre mesi di dormitori pubblici in una struttura alloggiativa procurata a tempo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica punti 4